

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

ANNO I - N. 9

SETTEMBRE 1946

SOMMARIO

PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

- 1) Ordini di servizio
- 2) Circolari

Pag. 171
" 172

B) AGENZIE GENERALI

" 181

PARTE II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA

" 183

PARTE III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

A) ITALIA

Congresso Nazionale dei Sindacati dei lavoratori delle Assicurazioni - Le nostre Società Commerciali e di Assicurazioni nel Brasile non saranno soggette a confisca - Una proposta inglese per l'inclusione nel trattato di pace con l'Italia di alcune clausole riguardanti le Assicurazioni.

" 190

B) ESTERO

Australia - L'assicurazione vita

" 191

Austria - Andamento dell'assicurazione sulla vita

" 191

Bulgaria - La Nazionalizzazione delle assicurazioni

" 191

Canada - L'assicurazione "vita" e l'attività edilizia

" 193

Cile - Il Cile contro la nazionalizzazione delle assicurazioni

" 193

Germania - L'assicurazione sulla vita nella zona di occupazione sovietica

" 193

Olanda - Le assicurazioni non saranno nazionalizzate

" 194

Stati Uniti - Andamento della produzione vita

" 194

Svezia - Aumento della produzione nelle assicurazioni sulla vita

" 197

Svizzera - Associazione Internazionale dell'assicurazione-ore dito

" 197

PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

A) LIBRI

" 198

B) RIVISTE

" 200

C) ARTICOLI

" 201

PARTE V - BILANCI

" 202

PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

1) Ordini di servizio.

N° 710 - 9 settembre 1946.

L'Ispettore Superiore Dr. Umberto FORMICA, già a disposizione della Direzione Generale, viene assegnato al Servizio Assicurazioni Ordinarie.

L'Ispettore Superiore Dr. Pietro BATTAGLIA passa dal Servizio Assicurazioni Ordinarie al Servizio Assicurazioni Collettive.

N° 711 - 16 settembre 1946.

Raccomanda agli Ispettori Generali e Capi Servizio di voler tenere il minor tempo possibile gli incarti di archivio per le operazioni di ufficio loro inerenti onde facilitare all'Archivio Generale, la ricerca degli incarti stessi allorquando se ne presenti una urgente necessità.

N° 712 - 17 settembre 1946.

Si comunica che, a partire dal 1° ottobre p.v., l'Amministrazione dei contratti di assicurazione obbligatoria del dipendente personale è da mandata esclusivamente al Servizio Attuarialo e Statistica.

Resta ferma, peraltro, la competenza del Servizio Assicurazioni Collettive per quanto riguarda la emissione e la liquidazione:

- 1°) - delle polizze R.V.I. collegate con la risoluzione dei contratti di lavoro;
- 2°) - delle polizze obbligatorie mantenute in vigore successivamente alla rescissione dei contratti di lavoro;
- 3°) - delle polizze facoltative ordinarie.

N° 713 - 24 settembre 1946.

L'Ispettore Superiore Comm. Eugenio CAMILLI, già a disposizione della Direzione Generale, viene assegnato al Servizio Assicurazioni Popolari;

L'Ispettore Superiore Comm. Adalberto GIGLI, già a disposizione della Direzione Generale, viene assegnato al Servizio Fondo Indennità Indiegati.

N° 714 - 28 settembre 1946.

Con effetto 15 ottobre p.v. dispone:

L'Ispettore Superiore Ing. Mario BORSELLA, pur rimanendo titolare dell'

torato veneto, assumerà la reggenza temporanea dell'Agenda Generale di Venezia;

L'Ispettore di Zona Sig. Umberto BEDOGNI lascia la reggenza delle Agenzie Generali di Venezia e Treviso e viene destinato quale titolare dell'Ispettorato di Perugia;

L'Ispettore di Zona Sig. Luigi LUCERA viene incaricato della temporanea reggenza dell'Agenda Generale di Treviso.

N° 715 - 30 settembre 1946.

L'Ispettore Superiore Cav.Uff.Dr.Ing.Ernesto AMOROSO, già a disposizione della Direzione Generale, viene addetto al Servizio Organizzativo.

2) Circolari.

N° 836 - 26 agosto 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA.

Facciamo seguito alla nostra lettera circolare N° 604 del 5 marzo 1942 - contenente le firme dei Funzionari di questo Istituto autorizzati a firmare i vostri assegni - bancari e gli ordini per corrispondenza, per comunicarvi che è stato autorizzato anche: IL CAPO UFFICIO Sig. CLINARI Pietro che firmerà.....secondo le modalità contemplate nei paragrafi n.3 e n.8 della circolare stessa.

Tale disposizione avrà effetto dal 1° settembre 1946.

Gradiremo un cenno di conferma.

N° 837 - 27 agosto 1946 - SERVIZIO PROVVEDITORATO. - OGGETTO: Norme regolanti la spedizione di pacchi postali e ferroviari alla Direzione Generale dell'I.N.A.

Si porta a conoscenza che a decorrere dal 16 corrente, è stato ripristinato il servizio di spedizione dei pacchi postali fino al peso massimo di cinque chilogrammi.

In conseguenza di quanto sopra ed allo scopo di regolarizzare l'inoltro dei colli a questa Direzione Generale occorre che la spedizione degli stessi venga effettuata mediante pacchi postali, ben confezionati, che non superino il peso sopraindicato.

Qualora invece si rendesse necessario effettuare spedizioni di colli di peso superiore a quello più sopra indicato, invece di pacchi postali dovranno essere confezionati pacchi ferroviari avendo cura che l'imballaggio sia il più perfetto possibile.

La spedizione dei pacchi ferroviari è consigliabile sia effec

ta attraverso la locale Direzione Provinciale FF.SS. dell'Istituto Nazionale Trasporti.

Peraltro si richiama l'attenzione a che le spedizioni di pacchi postali e ferroviari (piccola e grande velocità con acceleramento) dovranno essere effettuate in ogni caso con la clausola "Porto franco di ogni spesa con consegna a domicilio" di questa Direzione Generale e ciò anche ad evitare gli addobiti e le maggiori spese che possono derivare dalla mancanza della clausola in parola.

Infine si fa presente che le Delegazioni Provinciali o locali FF.SS. dell'Istituto Nazionale Trasporti possono assumere, in caso di necessità, l'incarico di effettuare spedizioni di colli urgenti.

№ 838 - 28 agosto 1946. - SERVIZIO ASSICURAZIONI POPOLARI. - OGGETTO: Aumento dei massimali assicurabili con polizza A.P. Conseguente modificazione dell'art.3, del primo periodo del quarto capoverso dell'art.4 e dell'art.6 delle Condizioni Generali di Polizza per le A.P.

A seguito di regolare autorizzazione concessa in questi giorni dal competente Ministero per l'Industria e per il Commercio, il capitale massimo assicurabile in caso di morte con polizza A.P. è stato ulteriormente elevato, a far data dal 1° settembre c.a., da L.30.000 a L.50.000.

Si conferma che il capitale addizionale non deve essere computato ai fini del massimale.

In conseguenza della elevazione del massimale si è reso necessario sostituire all'attuale testo dello art.3, del primo periodo del quarto capoverso dell'art.4 e dell'art.6 delle C.G.P., il seguente:

"Art.3 - L'Assicurazione a forma Popolare Mista sulla vita di una stessa persona non può superare la somma di L.50.000, anche se divisa in più contratti, mentre per le categorie Termine Fisso e Mista Crescente la somma massima assicurabile è di L.100.000.

Nel caso di eccedenza l'Istituto riduce ai limiti suddetti i capitali assicurati, restituendo i premi versati in più, dedotta una semestralità".

././.

"Art.4 - Primo periodo del quarto capoverso:

In caso di morte dell'assicurato dovuto ad infortunio, l'Istituto, oltre alla somma stabilita dalle condizioni speciali di contratto, concede il pagamento di un'altra somma di pari ammontare, senza però superare, per tale pagamento supplementare, la cifra di L.30.000."

"Art.6 - L'assicurazione ha inizio col primo del mese successivo al giorno nel quale l'Istituto ha accettato la proposta. Questa si intende accettata se l'Istituto non ha comunicato il suo rifiuto all'assicurato entro il termine di un mese dalla presentazione della proposta".

"L'assicurazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

- 1) Se il capitale assicurato per testa, con riferimento all'art.3 delle C.G.P., non è superiore a L.30.000 per la forma Mista ed a L.60.000 per la Mista Crescente e la Termine Fisso:
 - a) in caso di decesso dell'assicurato entro il 1° semestre l'Istituto rimborsa i soli premi netti versati;
 - b) in caso di decesso nel 2° semestre l'Istituto paga soltanto metà del capitale secondo le speciali condizioni del contratto.
- 2) Se il capitale assicurato per testa, con riferimento all'art.3 delle C.G.P. supera le L.30.000 per la forma Mista e L.60.000 per la Mista Crescente e Termine Fisso:
 - a) in caso di decesso dell'assicurato entro il 1° anno l'Istituto rimborsa i soli premi netti versati;
 - b) in caso di decesso nel 2° anno l'Istituto paga soltanto metà del capitale.

Le limitazioni suindicate non hanno effetto quando la morte della persona assicurata sia prodotta da infortunio, esclusa ogni concausa, "a parte".

Per quanto riguarda il costo polizza, restano ferme le norme contenute nella ns/ circolare N° 805 dell'8 aprile c.a., con l'esplicito chiarimento che il costo polizza di L.30 rimane stabilito per polizze eccedenti le L.20.000, indipendentemente dalla forma prescelta.

Quelle Agenzie Generali che già sono state autorizzate alla emissione diretta delle polizze A.P., continueranno ad usare, fino a completa consumazione, i modelli di polizza che hanno attualmente in carico, provvedendo ad unirvi gli speciali allegati che saranno tempestivamente forniti da questa Direzione che frattanto predisporrà la stampa del modello di polizze completamente aggiornato.

Si confida che le norme contenute nella presente circolare, armonizzate con quelle della circolare N° 830 del 1° agosto c.a. - Servizio Assicurazioni Ordinarie - varranno a dare alle Agenzie Generali la possi-

abilità di incrementare notevolmente il gettito di una sana e consistente polizza di assicurazione intesa a potenziare solidamente il portafoglio A.P.

N° 839 - 7 settembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI COLLETTIVE. - OGGETTO: Collettiva Camera di Commercio, Industria e Agricoltura - Riduzione temporanea degli interessi di mora.

Su richiesta del Ministero Industria e Commercio questo Istituto è venuto nella determinazione di ridurre gli interessi di mora per la ritardata accensione delle polizze per il personale camerale, di cui alla Convenzione 24 ottobre 1942 (vedi circolare 687 del 10 dicembre 1942), rispetto alla data di decorrenza 1° Gennaio 1941.

E' stato stabilito quanto segue:

- 1°) - sono abbuonati gli interessi di mora sui premi annuali per il periodo di tempo precedente al 24 ottobre 1942 (data di stipulazione della Convenzione); gli interessi decorrono cioè da detta data per i premi annui scaduti anteriormente, dalla data di scadenza per quelli scaduti posteriormente; resta invece ferma per i premi unici, la decorrenza degli interessi dalla data di effetto della polizza, per le rate d'ammortamento dei premi unici dalla data di scadenza delle singole rate;
- 2°) - la misura degli interessi di mora è ridotta al saggio tecnico del 4% l'anno, per i versamenti che saranno effettuati entro il 31 dicembre 1946.

Il Ministero ha portato quanto sopra a conoscenza delle Camere con la Circolare N° 40 del 21 agosto c.a., che si allega in copia.

Le Agenzie Generali hanno quindi modo di sollecitare le locali Camere di Commercio perchè regolarizzino entro l'anno la posizione assicurativa del proprio personale.

N° 840 - 7 settembre 1946 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE. - OGGETTO: Modifiche al provvedimento istitutivo del "Libro d'Onore".

Comunica le modifiche, con effetto 1°/9/1946, al provvedimento istitutivo del "Libro d'Onore" dei produttori dell'I.N.A. approvate dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto nell'adunanza del 5 agosto 1946.

N° 841 - 17 settembre 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA. - OGGETTO: Aumento temporaneo della tassa sulle assicurazioni e di registro.

Con decreto legislativo n° 619 del 27 maggio 1946 (Gazzetta Ufficiale n.192 del 27 agosto 1946) approvante variazioni alle disposizioni che riguardano il "fondo solidarietà nazionale" è istituita una addizionale del 10% alla tassa di registro e sulle assicurazioni, a decorrere dal giorno 11 corrente. Di tale aumento vi fu data notizia telegrafica il 10 corrente.

1° Tassa sulle assicurazioni.

Data la temporaneità di questo nuovo tributo, questa Direzione

menterrà le precedenti aliquote di tasse sui titoli emittenti e pertanto le Agenzie Generali dovranno provvedere direttamente all'applicazione di detta maggiorazione sui titoli che perverranno posteriormente alla data suindicata.

L'addizionale di cui trattasi sarà applicata anche su tutti i titoli all'incasso (polizze, quietanze e allegati) giacenti in Agenzia Generale e presso i corrispondenti (Agenzie Locali, Agenti di Città, esattori, ecc.) e graverà le tasse di assicurazione, riferibili al premio, al sovrappremio, al diritto di contingenza, al costo polizze ed allegati.

Sarà quindi opportuno che le Agenzie Generali si muniscano di un timbro con la dicitura: "addizionale 10% sulle tasse di assicurazione per Fondo di solidarietà nazionale"; detto timbro dovrà essere apposto su ciascun titolo, in calce all'importo complessivo da esigere dall'assicurato.

Per la immediata applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare è necessario che da parte delle Agenzie Generali siano sollecitate istruzioni a tutti gli organi esattivi.

Su un libro cassa suppletivo datato 10 settembre 1946 dovranno essere registrati i premi riscossi anteriormente dalle Agenzie Locali o con mod.R.130 non ancora stornati alla data suindicata.

Per la calcoloazione dell'addizionale e per la resocontazione sui libri cassa delle somme, per tale titolo incassate, le Agenzie Generali si atterranno alle seguenti disposizioni:

a) portafoglio "Ordinarie".

Su ciascun titolo sarà indicato l'importo relativo all'addizionale 10% sulle tasse di assicurazione gravanti il premio, il sovrappremio, il diritto di contingenza, il costo polizze ed allegati. Il conteggio potrà essere semplificato applicando l'aliquota del 0,20% sul totale delle voci suddette I (premio + sovrappremio + diritto di contingenza + costo polizze ed allegati) $\times 0,002 I$

In ordine ai contratti emessi a tutto il 30 giugno 1945 le voci suddette potranno essere così rilevate: il premio ed il sovrappremio dalle apposite caselle risultanti dalla quietanza; il diritto di contingenza dal punto a) del conteggio di cui alla circolare 776 del 16/6/1945.

Per i contratti emessi a partire dal 1° luglio 1945 gli elementi in questione saranno pure rilevati dalle relative quietanze sulle quali risultano dettagliatamente specificati.

La registrazione dell'addizionale sarà fatta singolarmente per ogni titolo incassato a colonna 28 del mod.C.21 e a colonna 21 dell'R.175.

Le Agenzie Generali che usano ancora il mod.C.21 di vecchia edizione, nella colonna 28 intestata "partite varie a debito", riporteranno le somme incassate per l'addizionale in parola e ne totalizzeranno gli importi nel foglio di chiusura. Naturalmente il totale del mod.R.24 della gi

nota sarà, come di consueto, riportata sulla stessa colonna 28 in calce al totale delle addizionali di cui sopra. Ne consegue, che l'ammontare complessivo della ripetuta colonna 28, a chiusura del C.21, sarà costituito dai due seguenti importi:

- 1°) - totale delle addizionali incassate;
- 2°) - totale delle somme a debito di cui al mod.R.24.

Detti importi, così distinti e separati, vanno riportati giornalmente a colonna 21 del mod.R.175. A fine di ciascun mese, dalla stessa colonna, dovranno risultare parimenti due totali: uno, relativo alle addizionali incassate durante il mese; l'altro, riguardante le partite varie a debito registrate sul mod.R.24 del mese.

Identico procedimento sarà tenuto sul mod.R.175 dalle Agenzie che usano il mod.C.21 di nuova ristampa (circolare 813 del 29/5/1946) dette Agenzie riporteranno separatamente, a colonna 21 del mod.R.175, sia le somme incassate per l'addizionale suddetta provenienti dalla colonna 28 del C.21, che il totale giornaliero delle somme addebitate di cui al punto 3 del riepilogo che trovasi a tergo del C.21 medesimo.

Le Agenzie Generali, il cui portafoglio è amministrato con sistema Powers, registreranno l'addizionale in questione in una colonna in bianco del mod.R.21 da intestare opportunamente.

Per evitare maggior lavoro nessuna addizionale sarà calcolata sui diritti di quietanza.

- b) portafoglio "Assicurazioni Popolari" e "Collettive".

In merito alla eventuale applicazione della addizionale ai contratti dei suddetti portafogli, saranno date successivamente le opportune disposizioni.

- c) delega.

Sui premi che vengono corrisposti a mezzo delega legale, non verrà applicata l'addizionale per fondo di solidarietà nazionale, poichè detto trattamento sarà trattenuto in sede di liquidazione dei relativi contratti.

II° Tassa di registro.

In ordine alle liquidazioni di polizze ordinarie, collettive e popolari, giacenti presso le Agenzie Generali, dovrà essere trattenuta l'addizionale del 10% sulla tassa di registro già applicata da questa Direzione Generale o dagli Ispettorati ed Agenzie.

Sugli elenchi accompagnatori delle quietanze perfezionate, vorrete indicare gli importi delle trattenute stesse inviandoci vaglia complessive.

E' ovvio che sulle liquidazioni direttamente effettuate, sia del

le Agenzie che dagli Ispettorati, a partire dall'11 settembre, dovrà essere conteggiata l'addizionale del 10% sulla tassa di registro e che sugli atti di quietanza dovrà farsi risultare tale trattativa supplementare.

N° 842 - 18 settembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI ORDINARIE - SERVIZIO ATTUARIALTO E STATISTICA. - OGGETTO: Assicurazioni ordinarie senza visita medica con carenza di 2 anni -
3/P s.v.m. con prolungamento automatico -
Validità dei referti medici - Diritti di polizza.

Il diminuito valore di acquisto della moneta e l'aumentato costo di produzione e di amministrazione dei contratti hanno imposto a questa Direzione Generale di modificare talune delle norme finora seguite per l'assunzione dei rischi in forma ordinaria.

Pertanto, fermo restando il contenuto della Circ. 830 del 1° agosto in merito al capitale minimo assicurabile in forma ordinaria, rimane stabilito quanto appresso:

1°) ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA CON CARENZA DI DUE ANNI. - I contratti proposti per capitali da oltre 30.000 a L.100.000 comprese, per le categorie sottoindicate, saranno accettati, di norma, senza visita medica:

- 1 - Vita intera a premio vitalizio;
- 1 (2t) - Vita intera su due teste a premio vitalizio;
- 2 - Vita intera a premio temporaneo;
- 3 - Mista a premio annuo;
- 3 (2t) - Mista su due teste a premio annuo;
- 4 - Termine fisso a premio annuo;
- 5 - Effetti multipli;
- 12 - Doppia mista a premio annuo (capitale massimo assicurabile a scadenza Liro 200.000);
- 180 - Mista a premio decrescente del 2,50% dal 4° anno;
- 18D - Mista a premio decrescente del 4% dal 2° anno;
- 2-19 - Mista crescente a capitale raddoppiato;
- 3-19 - Mista crescente;
- 20 - Capitale e rendita 3,50%, 4%, 5%, 6%;
- 23 - Dotale con contro assicurazione;
- 25 - Temporanea per il caso di morte con rimborso dei premi pagati in caso di vita a scadenza.

Per detti contratti emessi senza visita medica verrà applicato il costo di polizza ridotto (50% del normale).

Nel caso in cui l'assicurando insista per ottenere la copertura tale del rischio con effetto immediato, dovrà essere prodotto il relativo certificato medico ed il costo polizza sarà applicato in misura normale (v. tabella "Diritti di polizza" al seguente n° 4).

L'accettazione dei contratti senza visita medica sarà naturale.



subordinata ~~subordinata~~ alle risultanze del Mod.A.R.21/bis compilato dall'assicurando in merito al proprio stato di salute. Per tali contratti, la copertura del rischio subirà un periodo di carenza, a scalare, di due anni, secondo le seguenti norme:

- a) - in caso di morte dell'assicurato durante il primo anno di assicurazione, l'Istituto rimborserà la metà dei premi o l'intero ammontare dei premi stessi, senza aggiunta di interessi, a seconda che il sinistro avvenga rispettivamente nel primo o nel secondo semestre dell'anno;
- b) - in caso di morte dell'assicurato durante il secondo anno di assicurazione, le obbligazioni dell'Istituto stabilite nella prima pagina della polizza, si intendono limitate alla metà od ai tre quarti, a seconda che il sinistro avvenga rispettivamente nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

Le limitazioni di cui alle lettere a) e b) non avranno effetto qualora la morte dell'assicurato avvenga per infortunio, esclusa ogni concausa.

Qualora la morte avvenga per suicidio, rimangono immutate le norme contenute nell'articolo 2 delle condizioni generali di polizza.

Senza visita medica ed alle condizioni di carenza avanti indicate, l'Istituto non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti stipulati nel quinquennio, una somma superiore a L.100.000. Si assume pertanto bene inteso che alla stipulazione di ciascuno di tali contratti il capitale complessivamente assicurato, computando anche i precedenti contratti del medesimo tipo stipulati nel corso dello stesso quinquennio, non può superare il limite anzidetto. Comunque, l'Istituto resta obbligato fino alla somma di L.100.000 e, per l'eventuale eccedenza, rimborserà la parte dei premi pagati in eccesso, senza aggiunta di interessi.

La raccolta delle assicurazioni senza visita medica avverrà a mezzo del normale modulo di proposta A.O.A.20, sul quale le Agenzie avranno cura di apporre, nella casella "clausole particolari" in terza pagina, un timbro con la seguente dicitura:

"La polizza alla quale si riferisce la presente proposta viene stipulata senza visita medica con carenza parziale di anni 2, secondo le norme approvate con Decreto Ministeriale del 21 agosto 1946".

Occorre tener presente che il suddetto modulo di proposta A.O.A.20 dovrà essere corredato del Mod.A.R.21/bis avanti citato, che contiene le "dichiarazioni dell'assicurando sul proprio stato di salute".

2°) 3/P, SENZA VISITA MEDICA, CON PROLUNGAMENTO AUTOMATICO. - Per queste forme di assicurazione il capitale massimo assicurabile sulla vita della stessa persona viene elevato a L.100.000, ferme restando le note condizioni di carenza. L'assicurazione complementare per il caso di morte dovuta ad infortunio, che - a richiesta - può abbinarsi alla 3/P, è limitata ad un capitale massimo di L.50.000, intendendo con ciò che per le polizze superiori alle 50.000 lire, la somma globale dovuta in caso di morte per infortunio non dovrà superare il capitale dell'assicurazione vita, aumentato di L.50.000.

3°) VALIDITA' DEI REFERTI MEDICI - A parziale modifica della Circolare 785 del 12 settembre 1945, a decorrere dal 1° ottobre p.v. per lo forma di assicurazione "cassa morto" e "misto" con copertura immediata del rischio, sarà sufficiente una visita medica con referto compilato su Mod.San.N°10, quando il capitale proposto non sia superiore a L.100.000.

4°) DIRITTI DI POLIZZA. - A decorrere dal 1° ottobre p.v., per le assicurazioni assunte con visita medica, verrà adottata la seguente tabella:

Per capitali da L. 31.000 a L. 40.000	- costo polizza	L.150
" " " " 40.001 " 50.000	- " " "	" 200
" " " " 50.001 " 75.000	- " " "	" 250
" " " " 75.001 " 100.000	- " " "	" 300
" " " " 100.001 " 200.000	- " " "	" 350
" " di oltre L. 200.000	" " "	" 400

Qualora si tratti di assicurazioni senza visita medica, il costo polizza sarà ridotto alla metà di quello sopraindicato.

A modifica di tutte le norme finora in vigore, anche per i diversi tipi di trasformazione o sostituzione, verranno applicati i costi polizza di cui alla presente tabella. Conseguentemente, in qualsiasi caso, l'onorario della visita medica sarà a carico dell'Istituto.

Per le RENDITE VITALIZIE IMMEDIATE E DIFFERITE da quotarsi dopo il 1° ottobre p.v. il relativo costo polizza verrà applicato nella seguente misura:

Fino a L. 1.000 di rendita annua	- costo polizza	L. 50
da L. 1.001 " 3.000	" " "	" 100
" 3.001 " 5.000	" " "	" 150
" 5.001 " 10.000	" " "	" 200
" 10.001 ed oltre.....	- " "	" 300

N° 843 - 27 settembre 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI POPOLARI. - OGGETTO: Miglioramento del compenso riservato alle Agenzie Generali per la emissione delle polizze A.P.

Allo scopo di migliorare e di uniformare il trattamento economico per la emissione delle polizze A.P., questa Direzione Generale è venuta nella determinazione di fissare un compenso unico per tutte le polizze emesse direttamente dalle Agenzie Generali.

Pertanto, a far data dal 1° ottobre c.a., le Agenzie Generali sono autorizzate a trattenersi L.16- per ogni polizza da loro emessa.

Tale addebito dovrà essere effettuato con annotazione unica in calce al mod.A.P.18/1001.

Nel detto compenso di L.16- per ciascuna polizza emessa si intende incluso un diritto di L.2- quale corrispettivo per la tenuta della "Scheda alfabetica e di avvenuta consegna della polizza" di cui è detto alla precedente lettera circolare N°4002/114 del 5 settembre c.a.

Si confida che il provvedimento in oggetto varrà ad impegnare gli Agenti Generali a che l'emissione dei contratti A.P. avvenga con accuratezza e precisione tali da ridurre al minimo i rilievi da parte di questa Direzione Generale.



B) AGENZIE GENERALI.

- AQUILA** - La gestione temporanea diretta, iniziata il 1°/7/1945, ha termine il 30/9/1946. Col 1°/10/1946 ha inizio la gestione in appalto del Sig. Giuseppe Torrini.
- ALLUNO** - La gestione temporanea diretta, iniziata il 1°/2/1946, dopo la gestione in appalto dei Sigg. Angelo e Renato Canova, ha termine il 30/9/1946. Col 1°/10/1946 ha inizio la gestione in appalto del Dr. Baldassarre Crescimanno.
- CALTANISSETTA** - (Vedi Messina).
- FERARA** - La gestione temporanea diretta, iniziata il 1°/7/1944 dopo la gestione in appalto del Sig. M. Fornaciari, ha avuto termine il 15/8/1946. Col 16/8/1946 ha avuto inizio la gestione in appalto del Sig. Giulio Marini.
- MESSINA** - Il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato la nomina del Dr. Giuseppe Capizzi ad Agente Generale di Messina, con decorrenza del 1° agosto 1946. Per effetto di tale nomina si sono determinate la cessazione al 31 luglio 1946 della gestione in economia e la decadenza alla stessa data dell'incarico al Dr. Giuseppe Capizzi di Coagente Generale per Caltanissetta, della quale resta temporaneamente unico titolare il Sig. Edoardo Capizzi.
- PIACENZA** - Il Rag. Mario Miglioli è stato, in seguito a deliberazione dell'On. Consiglio di Amministrazione, reintegrato nel mandato di Agente Generale dell'Istituto in Piacenza. La gestione diretta dell'Agenzia Generale di Piacenza deve considerarsi, ad ogni effetto, come una continuazione ininterrotta di quella precedentemente tenuta in appalto dal Rag. Miglioli stesso.
- PISA** - La gestione temporanea diretta, iniziata il 1°/1/1946, ha termine il 30/9/1946. Col 1°/10/1946 ha inizio la gestione in appalto del Sig. Eugenio Gentili.
- RAVENNA** - La gestione temporanea diretta, iniziata il 8/9/1943, ha termine il 30/9/1946. Col 1°/10/1946 ha inizio la gestione in appalto del Dr. Mario Barone.
- RODI** - Costituzione della nuova Agenzia Generale, comprendente l'intero territorio della provincia omonima. Col 1°/10/1946 ha inizio la gestione in appalto del Sig. Antonio Castriota Scanderbeg.
- RODI** - Tutta la corrispondenza concernente l'Agenzia Generale di Rodi deve essere inoltrata al Servizio staccato dell'Agenzia Generale di Rodi presso l'Agenzia Generale dell'I.N.A. in Udine (Via N. Sauro 11).
- ROVIGO** - La gestione temporanea diretta, iniziata il 1°/1/1946, dopo la gestione in appalto del Dr. Melchiorri, ha termine il 30/9/1946. Col 1°/10/1946 ha inizio la gestione in appalto dei Sigg. Ingg. Tullio Silvestri o Guido Morlin.

././.



~~STRACUSA~~ - L'Agente Generale indisse una gara di produzione ordinaria e popolare a premi per il periodo 15/6 - 31/8/1946. Al termine di detta gara, sono risultati vincitori: per la categoria Agenti Viaggianti e Capi Gruppo, l'Isptottero di Produzione A.P. Sig. Barbato Vincenzo; per la categoria Agenti Locali, l'Agente Locale di Augusta, Cav. Passalacqua Carmelo; per la categoria Produttori al Capoluogo, Fiduciati A.P. Capoluogo e Provincia, Impiegati Agenzia Generale, l'Impiegato dell'Agenzia Generale Sig. Giudice Pasquale.

TERNI - Col 30/9/1946 l'intero territorio della Provincia di Rieti è distaccato dall'Agenzia Generale di Terni e contemporaneamente ha termine la gestione in appalto del Sig. Ugo Posaresi. Col 1°/10/1946 ha inizio la gestione in appalto del Sig. Renato Posaresi.

Si fa presente che, per ragioni di economia, è stato deciso di soprassedere anche per il prossimo anno 1947 alla distribuzione di calendari, agende e oggetti di propaganda in genere agli assicurati.

Analoga decisione è stata presa dall'Associazione delle Imprese di Assicurazione .

PARTE II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n° 87. - Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle aliquote per l'imposta complementare progressiva sul reddito o per i redditi di lavoro soggetti all'imposta di ricchezza mobile nella categoria C/2 (Gazzetta Ufficiale, 13 settembre 1946, n° 207, supplemento ordinario).

(Omissis)

Art.1

Il minimo imponibile fissato dall'art.17 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n.384, agli effetti della imposta complementare progressiva sul reddito è elevato a L.60.000.

Art.2

Il limite di detrazione del reddito complessivo per ciascun componente la famiglia stabilito dall'art.16 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.384, è elevato per ogni persona a carico a L.10.000 o L.20.000 nel caso previsto dall'art.14 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n.1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n.1.

Art.3

L'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile secondo la tabella allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le Finanze.

Art.4

La ritenuta diretta o di rivalsa per l'imposta complementare sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2, si opera sull'ammontare della retribuzione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile.

Art.5

Il minimo imponibile fissato dall'art.11 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.384, viene elevato a L.84.000 per i possessori dei redditi di lavoro di categoria C/2.

Sui redditi di ciascun periodo di paga al netto della quota esente di L.12.000, di cui all'art.5 del citato decreto, si applica l'imposta di ricchezza mobile con le aliquote seguenti:

da L. 84.000 a L. 96.000 - raggugliato ad anno - aliquota 4%;
da L. 96.001 a L.108.000 - " " " " - " 6%;
oltre L.108.000 - raggugliate ad anno - aliquota 8%.

Le aliquote indicate nel Comma precedente sono ridotte a metà per gli operai.

Art.6

I limiti di esenzione per lo famiglia numeroso stabiliti dall'art.1, lettere a) o b) della legge 14 giugno 1928, n.1342 e dall'art.31 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.384, sono elevati a L.200.000.

Art.7

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 o 6 hanno effetto dal 1° gennaio 1947, quelle degli articoli 4 o 5 del periodo di paga in corso nel primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946. - Autorizzazione alla "Mutua italiana di riassicurazione bestiame", con sede in Roma, ad esercitare la riassicurazione nei rami bestiame, grandine e agricoltori (Gazzetta Ufficiale, 21 settembre 1946, n° 214).

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1946. - Autorizzazione alla Società anonima "La Minerva", con sede in Roma, ad esercitare l'assicurazione sulla durata delle vite umane nel territorio della Repubblica italiana ed approvazione di alcune tariffe e delle relative condizioni di polizze (Gazzetta Ufficiale, 2 settembre 1946, n° 197).

(Omissis)

Art.1

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni "La Minerva", con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private.

Art.2

Sono approvate, secondo il testo allegato, le seguenti tariffe e relative condizioni di polizze presentate dalla predetta Compagnia:

- 1) tariffa 1-U, relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile al decesso dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;
- 2) tariffa 1-A, relativa all'assicurazione a premio vitalizio di un capitale pagabile al decesso dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga;
- 3) tariffa 2-A, relativa all'assicurazione a termine fisso, contro pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile dopo un certo numero di anni, sia o no in vita a quell'epoca l'assicurato;
- 4) tariffa 3-U, relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile ad una certa epoca se allora l'assicurato sarà ancora in vita, e

immediatamente in caso di sua promorienza;

tariffa 3-A, relativa all'assicurazione a premio annuale di un capitale pagabile ad una certa epoca se allora l'assicurato sarà ancora in vita, o immediatamente in caso di sua promorienza;

tariffa 4-R, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia immediata.

Art.3

La Società di assicurazioni "La Minerva" è autorizzata ad applicare sui contratti di assicurazione da essa stipulati un diritto di contingenza nei limiti del 6% del premio annuo per le assicurazioni in caso di morte, misto o combinate o fino alla misura del 3% del premio per le assicurazioni in caso di vita, di rendite o per tutte le assicurazioni a premio unico.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare, per lo forme a premio annuale, gli interessi di frazionamento nelle misure seguenti:

2 per mille del premio per la rateazione semestrale;

3 per mille del premio per la rateazione trimestrale;

5 per mille del premio per la rateazione mensile.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1946. - Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ad elevare il capitale assicurabile con polizze popolari e conseguente modifica delle condizioni di polizza (Gazzetta Ufficiale, 2 settembre 1946, n° 197).

(Omissis)

Art.1

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato ad elevare da L.30.000 a L.50.000 il capitale massimo assicurabile con le polizze di assicurazione popolare.

Art.2

Il predetto Istituto è autorizzato a modificare le condizioni generali di polizza delle assicurazioni popolari sostituendo all'attuale testo gli articoli 3, 4 e 6 il seguente:

Art.3. - L'assicurazione, a forma popolare mista sulla vita di una stessa persona non può superare la somma di L.50.000 anche se divisa in più contratti, mentre per le categorie termine fisso e mista crescente la somma massima assicurabile è di L.100.000.

Nel caso di occorrenza l'Istituto riduce ai limiti suddetti i capitali assicurati, restituendo i premi versati in più, dedotta una somestralità".

"Art.4. - (Primo periodo del 4° capoverso) - In caso di morte dell'assicurato



dovuta ad infortunio, l'Istituto, oltre alla somma stabilita dalle operazioni speciali di contratto, concede il pagamento di un'altra somma di pari ammontare, senza però superare, per tale pagamento supplementare, la cifra di L.30.000".

Art.6. - L'assicurazione ha inizio col 1° del mese successivo al giorno nel quale l'Istituto ha accettato la proposta. Questa si intende accettata se l'Istituto non ha comunicato il suo rifiuto all'assicurato entro il termine di un mese dalla presentazione della proposta.

L'assicurazione è soggetta alle seguenti limitazioni:

- 1) se il capitale assicurato per testa, con riferimento all'art.3 delle C.G.P., non è superiore a L.30.000 per la forma mista ed a L.60.000 per la mista crescente e la termine fisso;
 - a) in caso di decesso dell'assicurato entro il 1° semestre, l'Istituto rimborsa i soli premi netti versati;
 - b) in caso di decesso nel 2° semestre, l'Istituto paga soltanto metà del capitale secondo le speciali condizioni del contratto;
- 2) se il capitale assicurato per testa, con riferimento all'art.3 delle C.G.P., supera le L.30.000 per la forma mista e L.60.000 per la mista crescente e la termine fisso:
 - a) in caso di decesso dell'assicurato entro il 1° anno, l'Istituto rimborsa i soli premi netti versati;
 - b) in caso di decesso nel 2° anno, l'Istituto paga soltanto la metà del capitale.

Le limitazioni suindicate non hanno effetto quando la morte della persona assicurata sia prodotta da infortunio, esclusa ogni concausa, o da parto".

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1946. - Approvazione di un tasso di premio relativo ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società anonima "Assicurazioni generali", con sede in Trieste (Gazzetta Ufficiale, 16 settembre 1946, n° 209).

(Omissis)

Art.1

La Società anonima "Assicurazioni generali", con sede in Trieste, è autorizzata ad adottare il tasso dell'82,55 per ogni cento lire di capitale assicurato in base alla tariffa 8-C - capitale differito a premio unico, con controassicurazione - per i contratti stipulati da assicurati di età 66 per per una durata di anni sei.



Art.2

La predetta Società è autorizzata ad applicare al predetto tasso l'aumento del 4% sul premio di cui al decreto Ministeriale 3 dicembre 1945.

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1946. - Convalida, limitatamente al ramo incendio, del provvedimento di autorizzazione alla Società di assicurazioni "Liguria", con sede in Genova, ad esercitare taluni rami di assicurazione contro i danni (Gazzetta Ufficiale, 28 settembre 1946, n° 220).

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946. - Approvazione delle condizioni speciali di polizza relative ad una clausola speciale presentata dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino (Gazzetta Ufficiale, 1° ottobre 1946, n° 222).

(Omissis)

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza, presentato dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, per la clausola "beneficio orfani", relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno un figlio.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1946. - Convalida di provvedimento adottato sotto l'imperio del governo della sodicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, concernente la ratifica della nomina del dott. Alberto Bagnoli a vico direttore generale del predetto Istituto (Gazzetta Ufficiale, 1° ottobre 1946, n° 222).


GIURISPRUDENZA

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - Interpretazione - Cassazione - Difetto di motivazione (cod.proc.civ., art. 360).

L'interpretazione dei patti contenuti in una polizza di assicurazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se sono state osservate le norme sulla interpretazione dei contratti.

Sotto l'imperio del nuovo cod.proc.civ. il difetto di motivazione, inteso come vizio di illegittimità e contraddittorietà dei motivi non può essere dedotto come mezzo di ricorso per cassazione.

C. Cassazione - Sez. I - 12 luglio 1946 - Pres. Giacinto, Est. Santoro, P.M.



vitanza (conf.) - Soc.An. Assicurazioni "Europa" (Avv. Pisanisi, Vassallo)
o. Soc.An. "Nivose" (Avv. Rogard, Greco).

(Il Massimario del Foro Italiano, 1946, n° 17-18-19-20, pag.198).

ASSICURAZIONE - Assicurazione marittima - Cessazione del rischio - Pagamento del premio - Indivisibilità del premio - Periodo di assicurazione (cod. comm. 1882, art.428, 429, 430, 431, 617, 620; cod.civ., art.187; cod.navig., art.522, 530).

Secondo le condizioni della polizza italiana di assicurazione marittima corpi, come in base alle disposizioni del codice di commercio abrogato, o del vigente codice civile, in caso di cessazione del rischio, spetta all'assicuratore il premio relativo al periodo assicurativo in corso, cioè allo spazio di tempo cui il premio stesso è commisurato.

Il periodo di assicurazione agli effetti della indivisibilità del premio non può essere identificato con il periodo rateale, essendo la ratizzazione del premio una semplice agevolazione per pagamento.

La regola dell'acquisizione del premio all'assicuratore, posta dall'art.617 cod.comm., ha la portata generale di affermazione del principio dell'indivisibilità del premio; principio che è ora confermato dagli art.1896, 1897, 1898 cod.civ., nè vi contrasta l'art.530 cod. navigazione, essendo questa una disposizione di specie.

trib. Genova - 23 gennaio 1946. - Pres. Martini, Est. Pace - Società "Le Assicurazioni d'Italia" (Avv. Ansaldo) o. Ghirardi (Avv. Ricci).

(Il Foro Italiano, 1944-46, fasc.XVII-XVIII-XIX-XX, coll.809-817, con nota del Prof. Avv. Sergio Ferrerini: Sulla indivisibilità del premio nell'assicurazione marittima).

UNA IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN MATERIA DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NELLE CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO E D'IMPIEGO DI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI INQUADRATI NELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI.

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno emesso, in data 6. agosto u.s., una sentenza che risolve definitivamente una questione di grande importanza pratica per i dipendenti dagli enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali.

Com'è noto, l'art.429 n.3 del C.P.C. stabilisce la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere, col rito del lavoro, delle controversie relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali; senonchè, soppresso - per effetto del Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n.369 - le organizza...

zioni sindacali fasciste, sorse il dubbio, confermato dalla dizione di una precedente sentenza della Cassazione stessa, che con ciò si intendeva sostituire alla competenza della magistratura ordinaria, quella degli organi della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Giunta provinciale amministrativa).

Senza dilungarci ad esaminare più profondamente la interessante e complessa questione, informiamo soltanto che ogni dubbio al riguardo è stato ora eliminato poiché la sentenza soprarichiamata esplicitamente ha dichiarato che rimane pienamente in vigore l'art. 429 n. 3 del C.P.C.: resta perciò confermata la competenza della autorità giudiziaria ordinaria a decidere delle controversie in parola, escludendo da quella della giurisdizione amministrativa anche le questioni relative a interessi legittimi. (Vedi Fore Italiano - 1° ottobre 1946).



PARTE III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

A) ITALIA.

CONGRESSO NAZIONALE DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DELLE ASSICURAZIONI - "Il Giornale degli Assicuratori", nel numero di settembre, reca l'annuncio di un prossimo Congresso Nazionale dei Sindacati dei Lavoratori delle Assicurazioni ed un articolo di commento, in cui si fa la storia dell'organizzazione sindacale nel settore assicurativo e si enunciano le questioni che saranno trattate al Congresso.

LE NOSTRE SOCIETA' COMMERCIALI E DI ASSICURAZIONI NEL BRASILE NON SARANNO SOGGETTE A CONFISCA, riferisce "Il Globo" dell'8 settembre 1946, in quanto, secondo ulteriori informazioni assunte in sede competente, risulta che le società commerciali italiane, come la Fiat e le società di assicurazione e-nercenti in Brasile sono escluse dall'applicazione del nuovo decreto-legge sulla confisca dei beni degli Stati ex nemici, di cui si attende di giorno in giorno la pubblicazione.

UNA PROPOSTA INGLESE PER L'INCLUSIONE NEL TRATTATO DI PACE CON L'ITALIA DI ALCUNE CLAUSOLE RIGUARDANTI LE ASSICURAZIONI - E' noto come l'industria assicurativa costituisca per l'Inghilterra uno dei più importanti settori della sua vita economica. A tale scopo il governo britannico ha proposto che nei paesi ex-nemici il mercato assicurativo ritorni alle condizioni in vigore prima della guerra, e che i trattati di pace con tali paesi contengano delle clausole speciali inerenti alla materia assicurativa. L'Unione Sovietica è del parere che poichè la materia è disciplinata dalle norme sui beni delle Nazioni Unite nei diversi paesi non v'è ragione di emanare norme speciali relative alle assicurazioni. Gli Stati Uniti non hanno sollevato obiezioni di principio, sebbene la loro delegazione non abbia accettato il progetto nella sua interezza.

Le proposte relative al trattato con l'Italia sono le seguenti:

- 1) Agli assicuratori delle Nazioni Unite sarà garantita da parte del Governo Italiano la possibilità di recuperare il loro antico portafoglio italiano, e ad essi non sarà richiesto di conformarsi a disposizioni legislative più onerose di quelle osservate prima dello scoppio delle ostilità;
- 2) Qualora i depositi in garanzia o le riserve degli assicuratori delle Nazioni Unite siano stati ridotti in conseguenza del pagamento di sinistri causati dalla guerra, il Governo Italiano precederà alla loro compensazione reintegrando tali depositi o riserve dell'importo dei sinistri;
- 3) Qualora un assicuratore delle Nazioni Unite desiderasse riprendere la sua attività in Italia, e qualora risultasse che il valore dei depositi in garanzia e delle riserve, richiesto come condizione per l'esercizio in Italia dell'attività assicurativa, sia stato ridotto in seguito a perdita o deprezzamento dei titoli coi quali erano stati costituiti, il Governo Italiano potrà:

- a) ~~ricostituire~~ ~~esso~~ stesso i depositi o le riserve, salvo il caso in cui la diminuzione o la perdita siano state causate dal pagamento di sinistri già compensati, di cui al paragr. 2) o
- b) accettare i titoli al valore in corso al momento dello scoppio delle ostilità, allo scopo di osservare le disposizioni legislative previste per tali depositi e riserve.
- (The Review, 16 agosto 1946).

B) ESTERO.

Australia.

L'ASSICURAZIONE VITA - Il numero delle polizze in vigore è passato da 1.388.540 nel 1942 a 1.506.264 nel 1944; i capitali assicurati sono aumentati da Lst.477.862.000 a Lst.535.325.000.

Austria.

ANDAMENTO DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA - Le compagnie vita austriache sono attualmente poco attive, in seguito alle restrizioni che limitano fortemente il pagamento delle polizze. La produzione è poi del tutto paralizzata, poichè la stipulazione dei contratti è limitata a pochi casi, e comunque per importi non superiori ai 25.000 scellini. Le nuove polizze contengono una clausola che permette una revisione dei termini di emissione, qualora ciò sia ritenuto indispensabile. I pagamenti di annualità sono limitati dalla Schilling Law ad un importo massimo di 150 scellini mensili. Il tasso d'interesse fissato per i nuovi contratti è del 3%, mentre per le polizze emesse prima della guerra il tasso arrivava al 4%-5%. Molti contratti sono scaduti in seguito agli spostamenti delle popolazioni e in molti casi è impossibile rintracciare i detentori delle polizze. Tuttavia un buon numero di essi è ancora in vigore e le compagnie continuano ad incassare i premi. Le tavole di mortalità ancora in vigore sono le vecchie tavole generali del 1907 e quelle dell'Associazione Vita Germanica del 1924-26. E' stato proposto di istituire una commissione per le assicurazioni ed un ufficio di compensazione sotto gli auspici del governo austriaco.

(The Review, 16 agosto 1946).

Bulgaria.

LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE ASSICURAZIONI - L'attuale governo bulgaro, che regge il Paese dal 9 settembre 1944, dichiarò il 17 settembre 1944 di voler istituire il monopolio di stato per tutti i rami d'assicurazione. Ciò è ormai un fatto compiuto con l'emanazione del decreto n° 143, pubblicato sul Giornale Ufficiale del 27 giugno 1946. Il decreto stabilisce che l'assicurazione è un monopolio di Stato e che tutte le polizze dovranno essere emesse soltanto dall'Istituto per l'Assicurazione di Stato. L'Istituto accoglierà le proposte d'assicurazione presentate dagli agenti secondo il solito sistema, con eccezione di pochi rami per i quali è prevista la forma obbligatoria.

Tutte le compagnie private saranno rilevate dall'Istituto, a par-

re dalla data di pubblicazione del decreto. Tutte le attività e passività, diritti e responsabilità, passeranno all'Istituto, ma i possessori di azioni riceveranno il valore nominale dei loro titoli. Qualora il rimborso di tale valore dovesse effettuarsi dopo oltre un anno, è previsto il pagamento degli interessi. Il pagamento sarà effettuato a mezzo della Banca Agricola di Bulgaria ed i possessori delle azioni potranno esercitare il loro diritto alla compensazione entro tre anni. I direttori delle compagnie d'assicurazione dovranno convocare l'assemblea annuale dei soci entro il 30 giugno 1946 per svolgere una relazione sulle operazioni dell'esercizio 1945.

Le compagnie di riassicurazione non sono contemplate dal decreto, ma potranno continuare le loro operazioni sotto il controllo dell'Istituto per l'Assicurazione di Stato il quale invierà dei delegati presso le loro direzioni e dei revisori presso i loro uffici contabili. Le compagnie aventi degli uffici di riassicurazione sono autorizzate a trasformarli in compagnie di riassicurazione.

L'Istituto per l'assicurazione di Stato sarà amministrato da:

- un Consiglio d'Amministrazione, composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle Finanze, Agricoltura, Salute Pubblica e Politica Sociale; un rappresentante della Banca Nazionale, due dell'Università di Stato, un amministratore delegato, due sostituti e i direttori dell'Istituto. L'amministratore delegato è anche il Presidente;
- un Consiglio di Direzione, composto dell'amministratore delegato, di due sostituti dell'amministratore o dei direttori - l'amministratore delegato e i suoi sostituti sono nominati con decreto governativo, sentito il parere del Ministro per le Finanze; i direttori sono nominati dagli amministratori;
- un Consiglio di Revisione, composto di un rappresentante della Camera dei Contabili, uno dell'Istituto degli Attuari ed uno dell'Istituto dei Revisori. L'Istituto per l'Assicurazione di Stato redigerà una relazione annuale ed il bilancio sarà pubblicato sul Giornale Ufficiale, previa approvazione da parte del Governo.

Ogni ramo d'assicurazione ha una propria autonomia finanziaria, con proprie riserve di contratto e generali. In via supplementare l'Istituto costituirà un fondo generale di riserva, un fondo di garanzia ed un fondo di emergenza per fronteggiare le situazioni dei singoli rami. Il decreto stabilisce che i fondi dell'Istituto dovranno essere investiti in: a) titoli di Stato e garantiti dallo Stato, prestati coperti da titoli per un importo non superiore all'80% del prezzo di mercato; b) titoli emessi dalla Banca Ipotecaria di Bulgaria; c) prestiti su polizza; d) ipoteche; e) beni immobili; f) depositi presso banche pubbliche e presso l'Unione delle Banche Popolari. Gli utili di ciascun ramo sono così distribuiti:

il 10% alla riserva generale; il 20% al fondo di riserva del ramo; nel ramo vite, un altro 20% per i servizi sanitari. Nell'assicurazione sulla vita ciò che resta sarà diviso in parti uguali tra il fondo per i servizi sanitari ed il Tesoro; nel ramo incendio, ciò che resta sarà interamente depositato sul "fondo incendi".



L'Istituto e le sue polizze sono esenti da qualsiasi tassa, diritto e bolli; per le assicurazioni sulla vita, infortuni e malattia non è dovuta alcuna imposta sugli utili che non superino i 100.000 leva. I consigli di amministrazione e di direzione dell'Istituto sono stati già nominati e hanno già iniziato il lavoro di organizzazione. Resta ancora da stabilire se saranno mantenuti i trattati di assicurazione attualmente in vigore. Il problema sarà risolto nel prossimo futuro.
(The Review, 30 agosto 1946).

Canada.

L'ASSICURAZIONE "VITA" e l'attività edilizia - Le compagnie hanno cominciato a costruire a Hamilton (Ontario), Vancouver e Stratford (Ontario). Il programma di quest'anno comprende 6.000 abitazioni in tutto il Canada, e almeno 4.000 saranno edificate nel 1947, e si spera che il piano completo si porterà sui 20.000 fabbricati.

Cile.

IL CILE CONTRO LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE ASSICURAZIONI - Nell'esaminare la convenienza della nazionalizzazione delle Società di assicurazione cilene, si è venuti nella determinazione di soprassedere a tale provvedimento, in quanto viene considerato più vantaggioso limitarsi ad un ben funzionante controllo statale.

(La Gazzetta Finanziaria, 21 settembre 1946).

Germania.

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA ZONA DI OCCUPAZIONE SOVIETICA - Dal mese di luglio del 1945 sono sorte nella zona d'occupazione sovietica in Germania nuove compagnie d'assicurazione. Gli assicurati presso le compagnie sopresse possono sottoscrivere una polizza con le nuove compagnie, mantenendo intatti i loro vecchi diritti. I premi arretrati per il 1945 e 1946 devono essere pagati alle nuove compagnie. In caso di liquidazione le somme fino a 500 sono pagate per intero; per somme superiori il pagamento è limitato al 50% dell'importo, ma per non meno di 500 e per non più di 2.000. In caso di morte, la somma assicurata è pagata fino all'importo di 10.000. Quando l'assicurazione sia continuata dopo la scadenza del contratto fino al 1° maggio 1949, si spera che il pagamento possa effettuarsi per intero. Le rendite sono pagate fino all'importo di 200 Rm. annui. I nazisti ed i criminali di guerra sono esclusi da qualsiasi pagamento. Le nuove compagnie d'assicurazione possono pagare le polizze con i fondi di nuova costituzione, ma è stabilito che esse entreranno in possesso dei fondi delle vecchie compagnie, i quali garantiscono circa 8 milioni di polizze.

Il nuovo provvedimento sembra voler frustrare la speranza delle compagnie vita operanti nelle zone occidentali, relativamente alla possibilità di riprendere in futuro la loro attività nelle zone orientali. In caso di scadenza del contratto, il pagamento della somma assicurata avviene al 50%, di fronte al 40% in vigore nella zona occidentale. Fa eccezione Berlino, dove le com-

pagnie pagano attualmente soltanto nel caso di morte dell'assicurato, ma in tal caso per l'intero importo della polizza. (The Review, 13 settembre 1946).

Olanda.

LE ASSICURAZIONI NON SARANNO NAZIONALIZZATE - Secondo una dichiarazione fatta recentemente dal Governo olandese, le nazionalizzazioni riguarderanno la Banca Nazionale, le miniere di carbone, e forse poche compagnie indipendenti del gas e dell'elettricità che ancora sussistono. Le assicurazioni, la marina mercantile, le banche private e, in genere, tutta l'industria, sono escluse da questo provvedimento. Le ferrovie sono state nazionalizzate nel 1937.

(Argus, n.3877, 21 luglio 1946).

Stati Uniti.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE VITA - Il 1945 ha segnato per gli Stati Uniti un anno record per quanto riguarda la produzione delle assicurazioni sulla vita. Infatti, nel 1945 sono stati sottoscritti nuovi contratti d'assicurazione sulla vita - escluse quindi le polizze riattivate o aumentate - per un ammontare approssimativo di circa 15 miliardi e 300 milioni di dollari. Quest'importo di nuova produzione è stato il più alto registrato dal 1931, e ha superato quello del 1944 di circa il 5%. Alla fine del 1945 gli Stati Uniti contavano 71 milioni di assicurati sulla vita per un capitale assicurato complessivo pari a circa 154 miliardi e 600 milioni di dollari!

Una importantissima voce dell'assicurazione sulla vita durante il 1945 è rappresentata dalla "National Service Life Insurance", che si estende alla vita del personale in servizio attivo e congedato appartenente alle forze armate. Alla fine dello scorso anno i capitali assicurati con questa forma raggiungevano i 96 miliardi di dollari, pari a oltre il 60% di tutti i capitali assicurati, con un capitale medio assicurato per ciascuna persona di oltre 8.000 dollari.

Uno dei riflessi più importanti dell'assicurazione sulla vita nei confronti della vita economica e sociale americana è costituito dalle importanti somme pagate, annualmente dalle compagnie ai detentori delle polizze ed ai loro beneficiari in adempimento degli obblighi contrattuali. Le somme così pagate o accreditate da tutte le compagnie americane hanno raggiunto la media di oltre 2 miliardi e mezzo di dollari durante gli ultimi dieci anni. Nel 1945 tali pagamenti hanno raggiunto la cifra approssimativa di 2 miliardi e 700 milioni di dollari. Il 48% dell'importo totale dei pagamenti effettuati nel 1945 fu attribuito ai beneficiari di polizze intestate ad assicurati deceduti, mentre il restante 52% fu attribuito agli assicurati in vita per maturazione di doti, annualità, dividendi e valori di riscatto. I pagamenti per i casi di morte hanno raggiunto nel 1945 la cifra di un miliardo e 300 milioni di dollari; il loro importo è stato il più elevato finora registrato, con un incremento del 6% rispetto al 1944. I pagamenti agli assicurati in vita - circa un miliardo



e 400 milioni di dollari - hanno segnato un incremento del 7% rispetto al 1944, malgrado i valori di riscatto siano rimasti allo stesso livello raggiunto nell'anno precedente. L'insieme dei pagamenti e accreditamenti agli assicurati in vita, eccettuati i valori di riscatto, ha superato la cifra raggiunta nel 1944 di oltre l'8%.

L'assicurazione sulla vita, attraverso la sua funzione di accumulazione ed investimento di capitali nell'interesse degli assicurati, è stata in grado di assumere una funzione importante nell'economia americana e di contribuire allo sviluppo della vita americana attraverso il finanziamento di imprese pubbliche e private. Le tendenze degli investimenti delle compagnie vita a partire dalla fine del 1941 - inizio approssimativo delle ostilità - hanno una importanza tutta speciale. Durante il periodo bellico 1942-1945 la maggior parte dei fondi affluiti nel settore dell'assicurazione sulla vita furono incanalati verso i titoli di Stato. Le compagnie americane d'assicurazione sulla vita fecero raggiungere ai loro investimenti in titoli del governo federale durante il quadriennio 1942-1945 il valore medio giornaliero di circa 9 milioni e mezzo di dollari. Nel 1944 la media giornaliera superò i 10.900.000 dollari e nel 1945 gli 11 milioni di dollari. Alla fine del 1945 le compagnie avevano investito in valori del governo americano 20 miliardi e 575 milioni di dollari - circa il 46% delle loro attività calcolate in 44 miliardi e 700 milioni di dollari. L'importo complessivo di tali investimenti nel predetto quadriennio è circa 13 miliardi e 775 milioni di dollari - ha superato l'aumento nelle attività delle compagnie durante lo stesso periodo di circa il 15%. L'aumento di 3 miliardi e 995 milioni di dollari registrato nel 1944 ha superato del 21% il corrispondente aumento di attività, mentre l'aumento di oltre 4 miliardi di dollari verificatosi nel 1945 è stato superiore soltanto dell'11%. Il rapporto fra titoli dello Stato e attività è salito dal 20,8% alla fine del 1941 al 40,3% alla fine del 1944 e a circa il 46% alla fine del 1945.

I prestiti al Canada pari a quasi un miliardo e 170 milioni di dollari alla fine del 1945, hanno rappresentato il 2,6% delle attività delle compagnie, rispetto al 2,2% di quattro anni prima.

Il flusso dei fondi dalle compagnie vita verso le imprese private, attraverso gli investimenti in azioni ed obbligazioni, fu talvolta raffrenato durante gli anni del conflitto e la percentuale delle attività così investite declinò dal 31,2% alla fine del 1941 al 24,6% alla fine del 1945. L'importo complessivo dei predetti valori raggiunse la cifra approssimativa di 11 miliardi e 25 milioni di dollari, dei quali 10 miliardi e 25 milioni in obbligazioni e un miliardo di dollari in azioni, principalmente preferite e garantite. Ciò rappresentò un aumento di circa 250 milioni di dollari per il 1945 e di circa 310 milioni di dollari per il quadriennio suddetto.

L'andamento degli investimenti ipotecari dalla fine del 1941 è stato caratterizzato da insoliti forti rimborsi di ipoteche e dalla scarsa possibilità di concedere prestiti nel campo ipotecario urbano, dovuta a restrizioni nell'attività edilizia. Al 31 dicembre 1945, le ipoteche rurali am-

montanti all'incirca a 775 milioni di dollari erano inferiori di circa 25 milioni di dollari all'importo registrato alla fine del 1941, mentre le ipoteche urbane, ammontanti complessivamente a 5 miliardi o 825 milioni di dollari, sono state inferiori di oltre 60 milioni di dollari all'importo registrato alla fine del 1944, ma superiori di oltre 295 milioni di dollari all'importo registrato alla fine del 1941. Le ipoteche su beni immobili rurali hanno rappresentato l'1,7% delle attività alla fine del 1945 e quelle su altri beni il 13,1. Le corrispondenti percentuali alla fine del 1941 furono rispettivamente del 2,8 e del 16,9.

Le altre tre importanti categorie di investimenti - titoli dello Stato e dei governi locali, beni immobili e prestiti su polizze - hanno registrato notevoli diminuzioni annuali dall'inizio del periodo bellico e hanno consentito l'impiego di forti somme negli investimenti in titoli federali. Durante il 1945 i titoli statali, provinciali e municipali sono diminuiti di circa 400 milioni di dollari; i beni immobili, di oltre 210 milioni ed i prestiti su polizza di circa 185 milioni di dollari. Il declino quadriennale nei titoli dello Stato e dei governi locali, da un miliardo e 925 milioni o il 5,9% delle attività alla fine del 1941 a circa 725 milioni di dollari o circa l'1,6% delle attività alla fine del 1945, è derivato sia dalla prassi delle compagnie di effettuare generalmente nuovi investimenti soprattutto in titoli federali, sia dalla circostanza che ha reso vantaggiosa per molte compagnie la liquidazione dei titoli statali o municipali esenti da tasse ed il reinvestimento del loro ricavato in titoli federali. La riduzione dei beni immobili da un miliardo e 875 milioni di dollari o il 5,7% delle attività alla fine del 1941, a circa 850 milioni di dollari o circa l'1,9% delle attività alla fine del 1945, riflette in primo luogo il soddisfacente progresso compiuto nel disporre dei beni acquistati, soprattutto durante gli anni della depressione, a soddisfacimento dei debiti. La contrazione dei prestiti su polizza, da 2 miliardi e 920 milioni di dollari o l'8,9% delle attività alla fine del 1941 a circa un miliardo e 950 milioni circa il 4,4% delle attività alla fine del 1945, riflette, almeno in parte, una buona situazione finanziaria fra gli assicurati. Questo andamento discendente ha l'effetto di aumentare i profitti di polizza disponibili in caso di morte o di scadenza. Inoltre, la riduzione dei prestiti su polizza - tranne la contropartita derivante da aumenti nei prestiti degli assicurati ricevuti da altre fonti - è favorevole allo sforzo nazionale per frenare l'inflazione.

Il declino nel tasso dei profitti netti degli investimenti, dal 5,03% nel 1930 al 3,09 nel 1945 indica che per tutte le compagnie vita americane i profitti netti degli investimenti per il periodo 1931-1945 furono di circa 5 miliardi e 800 milioni di dollari inferiori a quanto sarebbero stati se il tasso del 1930 fosse rimasto invariato in tutto il periodo. Solo nel 1945 i profitti sono stati di circa 800 milioni di dollari più bassi di quel che avrebbero stati con il livello del 1930. Tale differenza è di circa 325 milioni di dollari superiore all'importo dei dividendi pagati o accreditati agli assicurati in quell'anno e di circa 350 milioni di dollari superiori ai premi i-

././.



Tali pagati per i nuovi affari. Tali cifre ci obbligano a riconoscere che il peso degli incassi di interessi poco elevati deve essere necessariamente sopportato dagli assicurati attraverso il maggior costo dell'assicurazione sulla vita e, in molti casi, attraverso una minore protezione assicurativa. E' quindi evidente che il futuro andamento del tasso d'interesse sarà di vitale importanza per gli assicurati sulla vita e avrà un peso rilevante sui servizi potenziali dell'assicurazione sulla vita negli anni avvenire (stralciato da una relazione del Sig. Dave H. Satterfiel ai membri della "Life Insurance Association of America", presentato il 7 maggio 1946).

Svezia.

AUMENTO DELLA PRODUZIONE NELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA - Durante il primo trimestre dell'anno in corso la nuova produzione delle assicurazioni sulla vita ha raggiunto in Svezia 165,4 milioni di corone, con un incremento del 10,9% (16,3 milioni di corone) rispetto al corrispondente periodo del 1945. L'incremento ha registrato le cifre più elevate per le rendite e le assicurazioni collettive.
(The Review, 30 agosto 1946).

Svizzera.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELL'ASSICURAZIONE-CREDITO - Questa Associazione, che riunisce tutte le Compagnie di Assicurazione-Credito europee e di cui la Società francese di assicurazioni per favorire il credito è uno dei membri più attivi, si è riunita per la prima volta dopo la guerra il 23 e il 24 maggio a Zurigo.

Statutariamente, la presidenza dell'Associazione era assunta ogni anno, a turno, da una delle Compagnie aderenti. Per via degli avvenimenti, essa è stata tenuta per tutta la guerra dal Sig. Hulmonde, Direttore generale della Compagnia Belga d'Assicurazione Credito. E' lui che, con autorità, ha presieduto questa riunione, nella quale non erano rappresentate le aderenti dei paesi ex-nemici.

L'Assemblea ha preso la decisione di sciogliere l'antica Associazione o di crearne una nuova, la cui sede è stabilita a Zurigo. Il Dr. H. Karrer ne sarà il Segretario permanente e la Compagnia d'Assicurazioni "La Fédérale" il Tesoriere.

L'Assemblea ha, inoltre, studiato i problemi tecnici di questo ramo assicurativo, che assume un posto sempre più importante, non solo nella vita economica di ciascun paese, ma anche nel movimento degli scambi internazionali.

(Argus, n. 3877, 21 luglio 1946).

198

PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

A) LIBRI.

"Six années d'assurances 1939-1945" (Réglementation - Législation - Jurisprudence) - Edité par "L'Argus" Journal international des Assurances. 1946, pp.208.

"Quest'opera è scaturita da un pensiero generoso: servire", è detto nella prefazione dell'editore. Servire a coloro che ritornavano dopo una lunga assenza: prigionieri, deportati, reclusi, etc. e consentire loro di fare più facilmente il punto della situazione del mercato assicurativo in Francia, di conoscere più agevolmente quel che era avvenuto dopo che essi avevano perduto il contatto con la loro professione e di riprendere efficacemente il loro posto di lavoro. Hanno collaborato alla redazione alcuni dirigenti e funzionari di Compagnie d'assicurazione francese, nel nobile intento di fornire ai loro colleghi reduci un utile mezzo di aggiornamento e di orientamento alla ripresa della loro attività. Il volume si divide in cinque parti: I. Le assicurazioni in generale - II. L'assicurazione infortuni - III. L'assicurazione incendio - IV. L'assicurazione vita - V. L'assicurazione trasporti, e di una Appendice dedicata alla procedura e alla bibliografia. Ciascun ramo di assicurazione viene considerato sotto diversi aspetti della regolamentazione, della legislazione, della giurisprudenza, e tutta la materia trattata è ordinata in articoli, che, insieme con gli indici analitico, sistematico e alfabetico per materie, rendono molto agevole la consultazione del volume.

Della parte dedicata all'assicurazione sulla vita, riportiamo la premessa, che così si esprime: "Se nessun testo ha portato modifiche alle norme generali del contratto di assicurazione sulla vita, quali le aveva formulate il titolo III della Legge del 13 luglio 1930, la legislazione e la regolamentazione dell'assicurazione sulla vita si sono considerevolmente sviluppate dopo il 1939.

"Si è verificata non solo la necessità di adattare l'assicurazione sulla vita alle esigenze eccezionali delle assicurazioni determinate dalla guerra, ma anche di tener conto degli svolgimenti sopravvenuti in materia sociale, finanziaria e fiscale nella struttura generale del paese.

"Il decreto del 22 febbraio 1940 e la legge del 14 maggio 1941, introducendo una nuova regolamentazione del rischio di guerra, rispondono al primo aspetto di questa evoluzione. E' per tener conto delle moratorie generali successivamente prescritte nel corso delle ostilità che la legge del 14 maggio 1941 è dovuta ricorrere al principio della esigibilità dei premi moratori così come l'aveva anteriormente sancito la legge del 22 luglio 1919 rimessa in vigore.

"E' a motivo dei cambiamenti sopravvenuti sul mercato finanziario che il regime delle tariffe è stato profondamente rimaneggiato dal decreto del 1° aprile 1942.



"Lo sviluppo delle assicurazioni sociali ha esercitato e d'altra parte eserciterà sempre più una profonda influenza sulle condizioni dell'assicurazione per Gruppi.

"L'aggravamento generale della fiscalità, infine, nello stesso tempo in cui sconvolgeva le norme tradizionali d'imposizione dei capitali assicurati (tasse d'abbonamenti, imposte di successione alla morte) faceva sorgere, a carico degli assicurati, nuove obbligazioni (imposte sugli illeciti profitti, imposta di solidarietà nazionale)".

Istituto Centrale di Statistica della Repubblica Italiana - Compendio Statistico italiano - Anno 1946 - Serie II, Vol.I. - Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, pagg.XII-206.

(Il Cap.VIII è dedicato alle "Assicurazioni e Previdenza". Sono inseriti in esso per la prima volta i risultati di una elaborata indagine statistica sui conti economici e sulla situazione patrimoniale delle imprese assicurative italiane, I.N.A. compreso, in base ai bilanci del 1939. Vi sono altresì riportati i premi incassati dall'I.N.A. dal 1938 al 1943).

Dr. GIULIO GRATTON - Degli studi assicurativi - Quaderni dell'Istituto per gli studi assicurativi, n.1, Trieste (Prolusione al ciclo di conferenze sui fondamenti scientifici dell'assicurazione pronunciata all'Università degli Studi di Trieste il 10 marzo 1945).

I FONDAMENTI SCIENTIFICI DELL'ASSICURAZIONE - Quaderni dell'Istituto per gli studi assicurativi, n.2, Trieste.

(Conferenze tenute durante l'A.A. 1944-45:

Dr. Luciano Senzin - Storia dell'assicurazione: A) Sui primordi e su alcuni sviluppi dell'assicurazione in Italia; B) Le compagnie nella storia dell'assicurazione.

Prof. Bruno De Finetti - Basi matematiche e statistiche della tecnica assicurativa: A) La probabilità e il concetto di assicurazione; B) La probabilità e i problemi dell'assicurazione.

Prof. Bruno De Finetti - La tecnica delle assicurazioni sulla vita: A) Problemi all'inizio dell'assicurazione; B) Problemi durante il decorso dell'assicurazione.

Dr. Giulio Gratton - La tecnica delle assicurazioni contro i danni: A) I concetti generali e le operazioni tecniche affidate agli organi periferici; B) Le operazioni tecniche degli organi centrali.

Prof. Riccardo Rigo - Lineamenti di tecnica dell'assicurazione marittima.

Prof. Bruno Cadalbert - I principi economici dell'assicurazione.

Prof. Bruno Cadalbert - Il problema politico dell'assicurazione.

Prof. Gino Palutan - Aspetti amministrativi caratteristici nelle imprese di assicurazione: I. Lezione: Il bilancio senza riserve; II. Lezione: Il bilancio con le riserve.

B) RIVISTE.

"PRINCIPIUM" - Bulletin de la Fédération des Unions Professionnelles des Courtiers et Agents d'Assurances de Belgique, Bruxelles.

N. 8, agosto 1946: Une application du Litt.C.Art.1, Dir. A de la police R.A.C.B. - L'Organisation Professionnelle des Courtiers et Agents d'Assurances en Hollande - Les nationalisations aux Pays-Bas - Association Internationale de l'Assurance - Crédit - Le recouvrement de l'impôt sur les bénéfices exceptionnels à charge des sociétés d'assurance - Les vols dans les ports de mer - Ce que coûtent à la communauté les accidents de la rue - Communiqués - Jurisprudence - Rectification.

N. 9, settembre 1946: Application du Litt.C., Art.1, Dir. A de la police R.A.C.B. - Avis aux Compagnies d'Assurances: Annuaire 1947 - Tribune libre: Assurance Automobile Obligatoire - Chronique des Assurances: Les résultats "Incendie" en 1945 - Communiqués.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION ROYALE DES ACTUAIRES. BELGES, N° 50, Année 1945 -

Sommaire: I. Introduction - F. de Creeft, Au sujet des aménagements de la sécurité sociale en matière de pensions - J.-H. Baptist, Etude de la dépendance stochastique - R. Consael, Sur les formules "en Z" et sur quelques équations fonctionnelles qui s'y rattachent - V.E. Franckx, Note sur un mode de contre-assurance.

N. 51, Année 1946 -

Sommaire: I. Assemblée générale du 26 janvier 1946 - II. R. Consael, Sur les formules "en Z" et sur quelques équations fonctionnelles qui s'y rattachent (suite et fin) - III. E. Franckx, L'évolution des collectivités - IV. H. Maurice, Etude sur le bénéfice de mortalité et le bénéfice d'intérêt.

SICURTA' - Rivista mensile di tecnica giurisprudenza notiziario delle assicurazioni - Anno I. - n° 8, settembre 1946.

Sommario: Annetto Puggioni, Svalutazione - La disciplina delle assicurazioni in Inghilterra - Eugenio Artom, Statizzazione e nazionalizzazione - Petrus, Il beneficio nelle assicurazioni sulla vita - Ramo grandine: Possono le perizie pagare se stesse? - F. Riola, Libertà e respiro nella assicurazione autoveicoli - Jurisprudenzia (Assicurazione furti - Assicurazione Autoveicoli - Sulla nozione di "dirigente" - Assicurazione infertilità) - Umberto Vonfante, La Associazione Agenti serve a qualche cosa? - Rag. Giovanni Borioli, La A.N.D.I.N.A. sconfessata - Voci ed Mohi (Parliamo dei produttori (Gian Giacomo Colombo) -

Gli uffici di consulenza (Rolta) - Import-export Norvegia (Vittorio Spataro) - Omnia (I premi "incendi" nelle imprese industriali - Il Banco Generale di assicurazioni e riassicurazioni - Unione Italiana di Riassicurazione - La reale Grandine - Il Lloyd Adriatico - Praevidentia - Compagnia di Roma - La Minerva) - Inni simbolici e sigarette (Lazzaro) - Giornalisti in vacanza (Ricca) - Da tutto il mondo (Argentina, Australia, Austria, Canada, Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Svizzera).

C) ARTICOLI :

PARBONI Sergio - "L'assicurazione dei crediti all'esportazione in "Import-Export", n.5, 13 giugno 1946.

"L'ASSICURAZIONE DEI CREDITI NEL COMMERCIO ESTERO IN GRAN BRETAGNA E ITALIA" in "Rassegna degli Scambi commerciali italo-inglesi", luglio 1946.

Prof. Avv. SERGIO FERRARIN I, Sulla indivisibilità del premio nell'assicurazione marittima (nota a sentenza), in "Il Foro Italiano", 1944-46, fasc. XVII-XVIII-XIX-XX, coll. 809-813).



PARTE V - BILANCI

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Torino - Conto consuntivo dell'esercizio 11°, Anno 1945.

Situazione patrimoniale

I. Ramo assicurazione danni:

Attività	L. 370.529.616,10
Passività	" 377.042.011,90
	<hr/>
Disavanzo	L. 6.512.395,80

II. Ramo assicurazioni vita:

Attività	L. 211.327.857,61
Passività	" 211.816.140,77
	<hr/>
Disavanzo	L. 488.283,16

Conti economici

I. Ramo assicurazione danni:

Entrata	L. 418.519.323,14
Uscita	" 425.031.718,94
	<hr/>
Disavanzo	L. 6.512.395,80

II. Ramo assicurazioni vita:

Entrata	L. 214.533.088,87
Uscita	" 215.021.372,03
	<hr/>
Disavanzo	L. 488.283,16

RAMO VITA

	Polizze	Capitali	Rendito
Portafoglio al 31.12.1944	47.715	778.883.475	5.097.351
Polizze emesse nel 1945	2.775	242.822.000	
Eliminazioni nel 1945	3.824	81.381.000	
Portafoglio al 31.12.1945	47.373	957.611.482	6.815.423

Incaso premi: 1944, L.44.837.077; 1945, L.80.565.514.

=====

